

Codice DB1409

D.D. 17 giugno 2011, n. 1574

**Autorizzazione idraulica in sanatoria N (n664) - per uno scarico di acque reflue assimilate alle domestiche depurate da fossa himoff ed interferente con il Rio Coggiolasca in comune di Pray (BI) - Richiedente: Ras Rubinetterie s.r.l..**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa ai soli fini idraulici, Ras Rubinetterie s.r.l. sopra generalizzata a mantenere lo scarico citato in premessa nella posizione e conformemente alle caratteristiche dichiarate negli elaborati tecnici allegati all'istanza a firma del Geom. Pria Falcerio Danilo, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. il soggetto autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi dell'art 12 del D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i., entro il termine massimo di trenta giorni, sarà invitato a firmare il disciplinare di concessione. Nello stesso termine verrà altresì invitato al versamento di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte di cui all'art. 10 a garanzia degli adempimenti previsti dal Disciplinare di Concessione, al pagamento delle spese d'istruttoria e del canone annuo anticipato;
2. l'opera dovrà essere mantenuta nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazione del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
4. il soggetto titolare del presente provvedimento, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
5. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del soggetto autorizzato, qualora siano intervenute variazioni idrauliche ai corsi d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
6. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque di Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Salvatore Scifo